

Circolare del Presidente della Giunta regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL

**Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106: articolo 5, commi 9-14, prime indicazioni.**

*Ai Sindaci dei Comuni della Regione Piemonte*

*Ai Presidenti delle Province della Regione Piemonte*

*Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte*

*Loro Sedi*

Come è noto, il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (“*Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia*”), legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011, reca - nell’articolo 5 - norme innovative relative alle “*costruzioni private*”, secondo quanto enunciano sia la rubrica sia il comma 1 dell’articolo stesso.

Nell’ambito delle disposizioni predette dell’articolo 5, ha generato interrogativi – in particolare – il complesso delle statuizioni di cui ai commi dal 9 al 14, che costituiscono un unico corpo normativo. Al fine di fornire un supporto ed una collaborazione, principalmente volta all’attività dei Comuni intesa ad applicare le statuizioni predette, si segnala quanto segue.

Le norme recate dai commi 9-14 dell’art. 5 della legge 106/2011 producono forti innovazioni nella disciplina urbanistica ed edilizia, innovazioni particolarmente incisive rispetto alla costruzione sistematica della legislazione piemontese in materia, che trova nel piano regolatore generale non solo l’elemento fondativo dell’operatività edilizia, ma anche il fermo e costante parametro di verifica della liceità delle manifestazioni concrete di tale operatività.

Le disposizioni in esame della legge 106/2011 si collocano infatti in una posizione diversa, che non appartiene né al frequentato ambito delle cosiddette “*varianti automatiche*”, introdotte da norme statali puntuali negli strumenti urbanistici generali dei Comuni, né a quello della “*accelerazione e semplificazione*”, legislativamente imposte nei procedimenti di pianificazione urbanistica generale (e quindi di variante ai PRG).

In assenza di leggi regionali “specifiche” che statuiscono diversamente – leggi che devono comunque porsi nel necessario rispetto dei principi recati dalla normativa statale in esame, riconoscibili come “*principi fondamentali*” – la nuova, diversa posizione della legge 106/2011 conduce infatti all’ “*immediata applicazione*” sul territorio di disposizioni recate da tale legge dello Stato, in una condizione più simile alla “*deroga*” ai PRG a livello edilizio, che non alle due tipologie di incisione rapida sul piano regolatore, dianzi indicate.

Sono dunque giustificate le incertezze, perplessità e difficoltà ravvisate sul concreto terreno del procedimento amministrativo. Si segnala pertanto quanto contenuto nella presente circolare, che – nell’ambito delle sue funzioni esclusivamente interpretative della norma in oggetto – è così organizzata:

- ✓ i **paragrafi da 1 a 4** si riferiscono alle norme che incentivano gli interventi per il rinnovo urbano, tramite la razionalizzazione e la riqualificazione degli edifici esistenti;
- ✓ il **paragrafo 5** tratta gli altri tipi di intervento, diversi dal rinnovo urbano, che sono agevolati dalla norma statale;
- ✓ il **paragrafo 6** è destinato al tema delle destinazioni d’uso compatibili o complementari;
- ✓ il **paragrafo 7** tratta il tema della trasmissione degli elaborati alla Regione Piemonte.

## **1. IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE NORME PER IL RINNOVO URBANO**

Il complesso normativo in questione non ha portata estesa a tutto il territorio comunale, né a tutta l'edificazione esistente.

Esso riguarda esclusivamente (comma 9 dell'art. 5 in esame):

- ✓ “la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente”;
- ✓ “la riqualificazione di aree urbane degradate, con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti”;
- ✓ “la riqualificazione di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare”.

Con “razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente” si devono intendere gli interventi volti a valorizzarne l'uso, adeguandolo alle mutate esigenze funzionali, sia in termini edilizi che di destinazione d'uso.

Con “riqualificazione di aree urbane degradate” si devono intendere gli interventi volti a porre rimedio, anche attraverso forme di sostituzione edilizia e di rinnovo urbano, a situazioni degradate o di bassa qualità sotto il profilo urbanistico ed edilizio, o sotto il profilo sociale ed economico.

Si tratta di due finalità da intendersi anche disgiunte.

La nuova norma, pertanto, non si applica a qualsiasi costruzione che comunque “esista” alla data di entrata in vigore della norma (14 maggio 2011), ma solo alle componenti del patrimonio edilizio esistente, con qualsiasi destinazione d'uso, che richiedano di essere razionalizzate o riqualificate; si ricorda, comunque, che non possono essere derogate le norme vigenti in materia di commercio.

## **2. LE MODALITÀ PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE**

Relativamente al patrimonio edilizio esistente, come sopra descritto e delimitato, ed alla sua razionalizzazione e riqualificazione, la legge 106/2011 (comma 9 dell'articolo 5) individua in concreto la modalità di intervento, costituita dalla “demolizione e ricostruzione” degli edifici non contenuta nei limiti della “ristrutturazione edilizia” (identità di volume e di sagoma), ma costituita dal tipo di intervento che spesso, nel linguaggio dei piani regolatori generali, è denominato di “sostituzione”, connotato inoltre:

- ✓ da una possibile volumetria o superficie coperta aggiuntiva premiale;
- ✓ dall'eventuale trasferimento in altra area;
- ✓ dalla possibilità di mutare la destinazione d'uso originaria – possibilità determinata, in Piemonte, dalla legge regionale n. 19/1999 (articoli 7 e 8) – in una nuova destinazione che sia però compatibile o complementare anche se non espressamente prevista dal PRG in quell'area (sulla materia si veda il successivo punto 6);
- ✓ dalla possibile modificazione della sagoma dell'edificio ove questa sia richiesta dalla “armonizzazione con gli organismi edilizi” dell'intorno, non degradati.

In virtù della potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni nella materia, la legge statale in esame prevede che sia emanata una legge regionale per disciplinare quanto sopra.

La stessa legge statale stabilisce però che – ove la Regione non intervenga con “specifiche leggi regionali” (comma 14 dell'art. 5), in breve termine – la “razionalizzazione” e la “riqualificazione” di cui al comma 9, art. 5 devono comunque divenire attuabili, anche perché esse perseguono sia finalità di riassetto territoriale, sia di stimolo e di sostegno all'industria delle costruzioni ed in genere alle attività economiche, così come finalità di miglioramento della qualità edilizia ed energetica, nonché della fruibilità delle costruzioni (elementi rilevanti ai fini dello “sviluppo”, scopo principale della legge 106/2011).

Affinché ciò avvenga, i commi 11 e 14 dell'articolo 5 legge 106/2011 individuano due momenti di tempo, raggiunti i quali già divengono applicabili disposizioni della legge predetta pur in assenza di interventi legislativi regionali al riguardo.

### 3. GLI ATTI AUTORIZZATIVI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE

La normativa statale in esame non rimane dunque “sospesa”, finché non intervenga una legge regionale applicativa dei suoi principi fondamentali: al contrario, il verificarsi delle scadenze temporali anzidette produce immediati effetti concreti.

Il momento temporale nel quale si trova attualmente la nostra Regione è quella indicata nel comma 14 dell’art. 5 della legge 106/2011: sono infatti ormai decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge predetta (13 luglio 2011), poiché tale arco di tempo si è concluso il 10 novembre 2011.

Ovviamente, in Piemonte hanno operato in tale periodo – e tuttora operano – le disposizioni della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20, come integrate e modificate dalla legge regionale 2 marzo 2011, n. 1 (cosiddetto “*piano casa Piemonte*”), disposizioni che già perseguono la finalità di riqualificare il patrimonio edilizio esistente e di esercitare stimoli allo sviluppo produttivo nel settore edilizio, con gli strumenti – non ancora corrispondenti a quelli della legge 106/2011 – che l’intesa Stato-Regioni per il “*piano casa*” aveva reso praticabili.

Si evidenzia pertanto che è sempre possibile attuare interventi di riqualificazione urbana tramite il ricorso alla l.r. n. 20/2009 (ed in particolare al suo art. 14): la scelta di tale percorso tecnico ed amministrativo – dichiarata nelle istanze, negli elaborati e negli atti approvativi – esclude tuttavia il ricorso contemporaneo alle procedure della legge 106/2011, con la conseguente esigenza, ove necessario, di fare ricorso agli ordinari strumenti previsti dalla legislazione piemontese, al fine di variare il PRG.

Ciò precisato, si ribadisce che nel momento attuale trova dunque piena applicazione, nella Regione Piemonte, il disposto del comma 14 dell’articolo 5 della legge 106/2011, secondo il quale “*sono immediatamente applicabili (...) le disposizioni contenute nel comma 9*”.

La “*immediata applicazione*” delle statuizioni predette è, ovviamente, limitata al patrimonio edilizio esistente caratterizzato dalle necessità di razionalizzazione e riqualificazione, di cui al precedente paragrafo 1); resta altresì ferma l’applicazione delle esclusioni di cui al comma 10 dell’articolo 5 in esame; resta ferma pure la necessità di garantire, negli interventi di riqualificazione, il rispetto degli standard nelle forme previste dal PRG e dalla l.r. n. 56/1977, nonché quello delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, nei termini e con le specificazioni recate dal secondo periodo del comma 11 dell’art. 5.

In presenza delle sovrarichiamate condizioni, per disposto di legge sono dunque suscettibili di assenso interventi di razionalizzazione e riqualificazione del tessuto urbano, anche mediante sostanziale sostituzione edilizia delle costruzioni private; i caratteri di tali interventi non devono eccedere i limiti derivanti dalle enunciazioni recate dalle lettere a), b), c) e d) del comma 9 dell’art. 5 in esame, nel rispetto di quanto dianzi ricordato.

Poiché la lettera a) del comma 9 prevede una volumetria aggiuntiva premiale, finché non intervenga e non operi la “*specifica legge regionale*” di cui al comma 9 anzidetto (legge che può essere emanata anche in un tempo successivo ai momenti indicati dall’articolo 5 legge 106/2011), resta inteso che l’entità dell’incremento premiale predetto non può superare quella che il comma 14 ha stabilito, appunto per il caso in cui manchi la statuizione regionale: in concreto, il 20 per cento del volume esistente se l’edificio originario è destinato a residenza; il 10 per cento della superficie coperta se la costruzione originaria ha altra destinazione d’uso. Resta, pertanto, inteso che al fine della premialità la richiesta del permesso di costruire deve contenere il rilievo dell’edificazione esistente, condotto secondo le regole del piano regolatore generale comunale vigente, ovvero del regolamento edilizio.

Ciò detto, si pone però l’interrogativo più rilevante in ordine al dettato del comma 14: quello del procedimento da seguire per rendere “*immediatamente applicabili*” i disposti del comma 9.

Al riguardo, appare ovviamente da escludere il ricorso al sistema ordinario delle varianti al piano regolatore generale: se questo fosse il percorso procedimentale da seguire, non si vede quale ragione d'essere avrebbero i disposti della legge 106/2011 in esame.

Quest'ultima non configura d'altro canto il ricorso a forme non ordinarie, accelerate e semplificate, di variante al PRG, né delinea "varianti automatiche" a questo.

L'espressione del comma 14, art. 5 della legge 106/2011, secondo cui "*sono immediatamente applicabili*" le "*disposizioni contenute nel comma 9*", ha pertanto portato questa Regione a ritenere che il procedimento da individuarsi – per dare concreta attuazione alla norma – sia quello edilizio, di cui all'articolo 14 del d.p.r. 380/2001, che disciplina il "*permesso di costruire in deroga*".

Tale percorso implica la "*previa deliberazione del Consiglio comunale*" e l'applicazione delle altre limitazioni e statuizioni recate dal predetto articolo 14, così come prevede – nel comma 11 – lo stesso art. 5 della legge 106/2011.

Come anticipato, il percorso trova altresì applicazione anche agli interventi relativi a "costruzioni private", in quanto ciò chiaramente è riportato nella rubrica dell'articolo medesimo, ulteriormente rafforzata dal significato anticipatorio e riassuntivo del comma 1.

La "*previa deliberazione consiliare*" dà luogo ad un'interpretazione e ad un'applicazione del comma 14 che risulta rassicurante sotto il profilo dell'orientamento costituzionale, e ben si adatta al sistema piemontese, consentendo di decidere in Consiglio comunale alcuni aspetti rilevanti, difficilmente dislocabili sul semplice piano di un permesso edilizio: si pensi, a titolo d'esempio, alla rilevanza dei fenomeni di delocalizzazione di cui alla lettera b) del comma 9, oppure alle "*modifiche di sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti*", oppure al riconoscimento della destinazione d'uso finale come "*compatibile o complementare*".

#### **4. INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ATTI AUTORIZZATIVI AGLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE**

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta pertanto definibile un procedimento amministrativo, in forza del quale i soggetti pubblici e privati possono presentare istanze di permesso di costruire (sono esclusi altri tipi di istanze, non comportanti l'analisi preventiva da parte degli Enti Locali) per interventi di razionalizzazione e riqualificazione urbana, che:

- ✓ corrispondano alle finalità della legge 106/2011;
- ✓ rispettino i limiti e le caratteristiche sopra esposti;
- ✓ si pongano eventualmente "in deroga", rispetto alla vigente strumentazione urbanistica, generale ed attuativa.

Tali istanze di permesso edilizio sono istruite dagli uffici tecnici dei Comuni e sono quindi sottoposte alla deliberazione del Consiglio comunale, senza la preventiva necessità né di varianti urbanistiche, né di strumenti urbanistici esecutivi; ovviamente, seguirà l'eventuale rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. 380/2001.

Si ribadisce tuttavia quanto segue:

4.1 la norma trova applicazione solo ed esclusivamente nei contesti edilizi ed urbani da razionalizzare e/o riqualificare, di cui al precedente paragrafo 1; in tutti i restanti casi e contesti urbani permangono pertanto valide le ordinarie norme urbanistiche. Ne derivano tre conseguenze importanti:

- le deliberazioni del Consiglio comunale recanti l'approvazione degli interventi, devono motivarne in maniera precisa e documentata la coincidenza con le finalità delle norme di legge;
- le deliberazioni predette devono delimitare chiaramente, con riferimento alle cartografie di piano regolatore vigente, gli ambiti urbani oggetto dell'intervento;
- resta esclusa ogni applicazione della norma ad aree libere (se non facenti parte dei contesti urbani citati), e ad aree a destinazione agricola;

4.2 sono da applicare le esclusioni previste dal comma 10, che sono così riassumibili:

- sono esclusi gli edifici abusivi (ma non gli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abitativo edilizio in sanatoria alla data di entrata in vigore della legge);
- sono esclusi gli edifici situati nei centri storici (da intendersi, in Piemonte, come gli ambiti e gli edifici sottoposti alle norme di cui all'art. 24. l.r. n. 56/1977 smi);
- sono esclusi gli edifici in aree ad inedificabilità assoluta;

4.3 vanno rispettate le norme espressamente previste dal comma 11, riassumibili nell'obbligo di rispettare i seguenti elementi:

- la dotazione degli standard urbanistici nelle forme previste dal PRG e dalla l.r. n. 56/1977;
- le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all'efficienza energetica, le norme relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; è consigliabile prevedere che le autorizzazioni eventualmente necessarie preesistano all'atto deliberativo del Consiglio comunale;
- si ricorda, in particolare, la necessità di rispettare la vigente normativa in materia di commercio.

4.4 in forza del combinato disposto dell'articolo 14 del d.p.r. 380/2001 e dell'articolo 5, comma 11 (primo periodo) della legge 106/2011, gli interventi edilizi di razionalizzazione e riqualificazione, dotati delle caratteristiche sopra richiamate, sono assentibili anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, generali ed attuativi, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza; dette deroghe possono riguardare esclusivamente i seguenti parametri:

- i limiti di densità edilizia;
- le altezze;
- la distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi;
- i mutamenti di destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni d'uso tra loro compatibili e complementari.

Con riferimento alla deroga di cui trattasi, le deliberazioni del Consiglio comunale devono pertanto recare:

- l'indicazione dei parametri rispetto ai quali è applicata la deroga;
- la natura e l'entità di tale deroga;
- il rapporto che è individuato tra la deroga e le finalità della legge 106/2011, quali sono riportate al citato art. 5, comma 9, lettere a), b), c) d).
- in particolare si sottolinea che:

a) qualora la deroga sia concessa quale "*misura premiale*" (lettera a), occorre che essa – al momento attuale, come ricordato sopra – sia contenuta nei limiti di cui al secondo periodo del comma 14;

b) qualora la deroga sia concessa per la "*armonizzazione architettonica*" (lettera d), occorre che l'allegato progetto dimostri chiaramente tale necessità.

4.5 trattandosi di istanza edilizia, e non di "piano o programma", non si configura la necessità di ricorso alla procedura di VAS; si segnala tuttavia che il progetto, in quanto tale, potrebbe richiedere la procedura di VIA.

4.6 nel caso di "*delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse*", nelle deliberazioni del Consiglio comunale deve essere chiaramente indicato l'uso successivo del sito dismesso, che deve essere oggetto – ove necessario – degli interventi di bonifica e messa in sicurezza e decoro.

4.7 trova comunque applicazione, ove ritenuto necessario ed opportuno, il disposto del comma 5 dell'art. 49 della l.r. n. 56/1977, con la conseguente possibilità per il Comune di subordinare il rilascio del permesso di costruire alla stipula di una convenzione, o di un atto di impegno unilaterale del richiedente, nei casi di maggiore complessità, previsti da tale norma.

## **5. ALTRI TIPI DI INTERVENTO, DIVERSI DA QUELLI DI SOLO RINNOVO URBANO, CHE SONO AGEVOLATI DALLA NORMA STATALE (COMMA 13)**

Non sussistono dubbi sul fatto che, essendo stato superato il citato limite temporale del 10 novembre 2011 senza l'approvazione di una specifica legge in materia e fino all'entrata in vigore di una eventuale normativa regionale dedicata a tali temi, valgono in Piemonte le previsioni del comma 13.

Si specifica che dette norme della legge statale, in quanto finalizzate a "*liberalizzare le costruzioni private*" (comma 1 dell'art. 5), hanno validità generale in tutti i contesti urbani, anche a prescindere dalla sussistenza di interventi di rinnovo e riqualificazione.

Pertanto:

5.1 è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi del citato art. 14 del d.p.r. 380/2001 sia con riferimento ai parametri indicati nel comma 3, di tale articolo, sia per il mutamento delle destinazioni d'uso (casistica in origine non contemplata), purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari. Tale disposizione si applica ad interventi sia su edifici ed impianti pubblici, sia su edifici ed impianti privati per i quali sia individuato un interesse pubblico, da motivare nella relativa deliberazione del Consiglio comunale. In considerazione del carattere derogatorio della previsione in oggetto, dalla motivazione deve risultare che sussiste un concreto e specifico interesse pubblico, di natura e qualità prevalenti rispetto agli interessi già riconosciuti negli atti di pianificazione territoriale.

Per tali permessi in deroga vale l'applicazione di "*quanto previsto nei commi precedenti*"; pertanto:

- ✓ si applicano le esclusioni del comma 10 (richiamate al precedente punto 4.2);
- ✓ vanno rispettate le norme espressamente previste dal comma 11 (richiamate al precedente punto 4.3);
- ✓ nella deliberazione del Consiglio comunale occorre motivare in merito all'interesse pubblico sotteso all'intervento in deroga;
- ✓ è escluso ogni utilizzo di aree a destinazione agricola per fini ivi non previsti dalle norme urbanistiche;
- ✓ è comunque necessario rispettare la vigente normativa in materia di commercio.

5.2 i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale (quindi: tutti gli strumenti attuativi di cui al Titolo V della l.r. n. 56/1977), se conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla Giunta comunale. Per ragioni di specialità della norma e del suo evidente carattere di semplificazione procedurale, appare corretto riferire alla competenza della Giunta comunale anche:

- ✓ la deliberazione di adozione dello strumento attuativo (art. 40, comma 1, l.r. n. 56/1977);
- ✓ l'approvazione di strumenti attuativi recanti schema di convenzione, avente ad oggetto la cessione di aree ex art. 45, comma 1, n. 1, l.r. n. 56/1977 smi;
- ✓ le convenzioni o gli atti di impegno unilaterale ai sensi dell'art. 49, comma 5 della l.r. n. 56/1977 smi, anche se aventi ad oggetto la cessione di aree al Comune.

## **6. LE DESTINAZIONI D'USO "TRA LORO COMPATIBILI O COMPLEMENTARI"**

La normativa statale in oggetto introduce per due volte il concetto delle destinazioni d'uso "*tra loro compatibili o complementari*", senza peraltro aggiungere altri chiarimenti utili alla loro individuazione; le citazioni si ritrovano al comma 9 (per gli interventi di rinnovo urbano) ed al comma 13 (per tutti gli interventi).

A proposito della definizione di "destinazioni tra loro compatibili o complementari", va ricordato, in via preliminare, che all'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 sono indicate le categorie delle destinazioni d'uso, per le quali il passaggio da una all'altra costituisce in Piemonte mutamento dell'uso, subordinato a provvedimento edilizio; esse sono:

- a) destinazioni residenziali;
- b) destinazioni produttive, industriali o artigianali;

- c) destinazioni commerciali;
- d) destinazioni turistico-ricettive;
- e) destinazioni direzionali;
- f) destinazioni agricole;

Ulteriori articolazioni delle destinazioni d'uso elencate possono essere individuate all'atto della predisposizione degli strumenti urbanistici.

La l.r. n. 19/1999, nel dettare tali disposizioni in merito alle destinazioni d'uso, non contiene pertanto indicazioni utili a definire, a scala regionale, il concetto di destinazioni d'uso tra loro compatibili o complementari. Indicazioni di merito possono invece discendere dai documenti del Piano regolatore.

In attesa di eventuali integrazioni legislative regionali, i Comuni dovranno condurre attente valutazioni sul tema, sulla base della propria strumentazione urbanistica e prestando la dovuta attenzione alle situazioni locali, analizzando e valutando la compatibilità e la complementarietà sia a scala edilizia (destinazioni tra loro compatibili o complementari nell'ambito di uno stesso edificio o complesso unitario di edifici), sia a scala urbanistica (destinazioni tra loro compatibili o complementari a scala urbana in relazione ai caratteri propri del contesto urbano circostante).

## **7. TRASMISSIONE DI DELIBERAZIONI E RELATIVI ELABORATI**

Stante la necessità di mantenere conoscenza aggiornata delle trasformazioni interessanti il territorio, le deliberazioni di cui alla presente circolare ed i relativi elaborati tecnici sono trasmessi, a cura del Comune Competente, in copia informatica (formato .pdf) alla Regione – Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – entro 30 giorni dalla data di approvazione.

L'indirizzo di trasmissione è: [direzioneb08@regione.piemonte.it](mailto:direzioneb08@regione.piemonte.it)

Gli elaborati tecnici, allegati alla deliberazione, dovranno contenere almeno:

1. estratto del Prgc con individuazione dell'ambito d'intervento, in formato pdf;
2. scheda di sintesi su modello allegato, che dovrà essere restituita in formato .xls, scaricabile dall'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/urbanistica/studi/home.htm>

Inoltre, a fini di aggiornamento della cartografia regionale di base secondo gli standard previsti dal DM 11 novembre 2011 "Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici", dovranno essere forniti dal Comune, anche con invio separato, i file (in formato shapefile o .dxf) contenenti i poligoni corrispondenti a ciascun intervento previsto, in coordinate UTM/WGS84; per la loro predisposizione gli uffici regionali del Settore Cartografia e Sistema Informativo Territoriale ([cartografico@regione.piemonte.it](mailto:cartografico@regione.piemonte.it); telefono 011-4321376) potranno fornire ogni supporto utile.

Roberto Cota

*Visto*

*L'Assessore all'Urbanistica e Programmazione Territoriale*

Ugo Cavallera

Allegato

SCHEDA DI SINTESI PER CIASCUN INTERVENTO  
DEI CONTENUTI DELLA DELIBERAZIONE  
ex L.106/2011 art.5 comma 9-14



Delibera n°	<input type="text"/>	del (gg/mm/aaa)	<input type="text"/>
seleziona Comune	<input type="text"/>	Codice ISTAT	<input type="text"/>
Localizzazione dell'intervento (indirizzo)	<input type="text"/>		
Identificativo dell'intervento	<input type="text"/>	L'id dell'intervento deve essere riportato sul poligono corrispondente nel file .shp	

Tipo di intervento

- deroga densità edilizia
- deroga altezze
- deroga distanze
- deroga destinazione d'uso

scegliere la destinazione d'uso

da  a

- delocalizzazione
- modifica sagoma

Dimensioni

	attuale	previsto	
Volume	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(metri cubi)
Superficie coperta	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(metri quadri)

CANCELLA

azzerare tutti i  
campi del modulo

STAMPA

SALVA

La compilazione dei campi gialli  
è obbligatoria